



ATTENZIONE: la presente modulistica è valida fino al 31/12/2014. A partire da tale data la presentazione dovrà avvenire attraverso lo sportello telematico www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Modulistica unificata

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ CASE PER FERIE

(Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7, Decreto del presidente della provincia 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg)

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)

Nato/a a _____ il _____

Codice fiscale/Partita IVA _____

Residente/con sede in _____ via/piazza _____ n. _____

CAP _____ tel. _____ con domicilio presso _____

In _____ via/piazza _____ n. _____ CAP _____

Tel. _____ E-mail /PEC _____

In qualità di:

☐ Legale rappresentante della società/ente/associazione:

(denominazione/ragione sociale)

Codice fiscale/Partita IVA _____

Con sede legale nel Comune di _____ via/piazza _____ n. _____

N. di iscrizione al Registro Imprese _____ CCIAA di _____

SEGNALA

- ☐ LA NUOVA APERTURA (compilare solo la sezione A)
- ☐ LA NOMINA DEL PREPOSTO (compilare le sezioni A e B)
- ☐ LA VARIAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI O DI SERVIZIO (compilare le sezioni A e C)
- ☐ LA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ (compilare le sezioni A e D)

>>SEZIONE A<<

Ubicazione dell'esercizio:

Comune	via/piazza		n.
CAP	P.ed.	P.M.	in C.C.

Insegna:

- ☐ Casa per ferie (tradizionale) _____
- ☐ Foresteria _____
- ☐ Pensionato studentesco _____
- ☐ Casa della giovane _____
- ☐ Casa religiosa di ospitalità _____
- ☐ Centro di vacanze per anziani _____
- ☐ Centro di vacanze per minori _____

Capacità ricettiva:**camere, di cui:**

Con bagno	Senza bagno	
n. _____	n. _____	da n. 1 posto letto (con superficie minima di almeno mq. 8)
n. _____	n. _____	da n. 2 posti letto (con superficie minima di almeno mq. 12)
n. _____	n. _____	da n. 3 posti letto (con superficie minima di almeno mq. 16)
n. _____	n. _____	da n. ____ posti letto (la superficie minima è aumentata di mq. 4 per ogni ulteriore posto letto)

n. ____ posti letto complessivi

n. camere complessive

Dotazioni igienico sanitarie camere senza bagno:

lavelli	n. _____	Wc	n. _____	Docce	n. _____
---------	----------	----	----------	-------	----------

Somministrazione effettuata esclusivamente agli alloggiati della casa per ferie mediante:**N.B: le case per ferie sono esercizi ricettivi senza fini di lucro**

- ☐ pernottamento e prima colazione ☐ pernottamento e somministrazione alimenti e bevande

Superficie complessiva mq _____ (compresi magazzini, depositi e locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi, ecc.)

destinati alla somministrazione mq. _____

Attrezzature e/o dotazioni sportive e ricreative (barrare la casella di riferimento):

TABELLA DI RIFERIMENTO DOTAZIONI E SERVIZI ACCESSORI			
<input type="checkbox"/>	BARCHE	<input type="checkbox"/>	CAMPO BOCCE
<input type="checkbox"/>	BASTONCINI PER NORDIK WALKING	<input type="checkbox"/>	CAMPO DA CALCIO/CALCETTO
<input type="checkbox"/>	BICICLETTE/CITY BIKE	<input type="checkbox"/>	CAMPO GOLF
<input type="checkbox"/>	CANNE DA PESCA	<input type="checkbox"/>	CAMPO SQUASH
<input type="checkbox"/>	CANOE/RAFTING	<input type="checkbox"/>	CAMPO TENNIS
<input type="checkbox"/>	MAZZE GOLF	<input type="checkbox"/>	LAGHETTO PESCA SPORTIVA
<input type="checkbox"/>	MOTOCROSS	<input type="checkbox"/>	MANEGGIO
<input type="checkbox"/>	MOUNTAIN BIKE	<input type="checkbox"/>	MINIGOLF
<input type="checkbox"/>	PATTINI GHIACCIO	<input type="checkbox"/>	PALESTRA
<input type="checkbox"/>	RACCHETTE SQUASH	<input type="checkbox"/>	PALESTRA ROCCIA
<input type="checkbox"/>	RACCHETTE TENNIS	<input type="checkbox"/>	PARCO GIOCHI ATTREZZATO PER BAMBINI
<input type="checkbox"/>	ROLLEY	<input type="checkbox"/>	PATTINAGGIO SU GHIACCIO
<input type="checkbox"/>	SCI DISCESA	<input type="checkbox"/>	PERCORSO VITA
<input type="checkbox"/>	SCI FONDO	<input type="checkbox"/>	PISCINA COPERTA / SCOPERTA
<input type="checkbox"/>	SNOWBOARD	<input type="checkbox"/>	PISCINA COPERTA / SCOPERTA PER BAMBINI
<input type="checkbox"/>	WINDSURF	<input type="checkbox"/>	PISTA/CAMPO ROLLEY
<input type="checkbox"/>	BILIARDO	<input type="checkbox"/>	RACCHETTE DA NEVE/CIASPOLE
<input type="checkbox"/>	BOWLING	<input type="checkbox"/>	TENNIS TAVOLO - PING PONG
<input type="checkbox"/>	CAMPO BASKET/VOLLEY	<input type="checkbox"/>	TIRO CON L'ARCO
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

>>SEZIONE B (nel caso di nomina preposto)<<

Nomina preposto per la conduzione dell'esercizio:

(nome e cognome)

che firma per accettazione dell'incarico:

(nome e cognome)

N.B. Deve essere compilato l'allegato B**>>SEZIONE C (nel caso di variazione dei requisiti strutturali o di servizio)<<****Variazione dei requisiti** (compilare la sezione A):

- ☐ strutturali
☐ di servizio: ☐ prima colazione
☐ somministrazione di alimenti e bevande

>>SEZIONE D (nel caso di cessazione attività)<<

Cessazione dell'esercizio dal __ / __ / ____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa);
- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92, del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931*;
- ☐ che l'esercizio possiede i requisiti strutturali e di servizio previsti dall'art. 28 del Decreto del Presidente della Provincia n. 28-149/Leg. di data 25 settembre 2003 "*Regolamento di Esecuzione della L.P. 15 maggio 2002 n. 7, -Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica-*";
- ☐ qualora la struttura sia dotata di oltre 25 posti letto, che i locali rispondono ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi;
- ☐ che i locali ove verrà insediata l'attività hanno la seguente destinazione d'uso _____ e che la stessa risulta conforme alle previsioni del Piano Regolatore Generale del Comune, del Regolamento Edilizio comunale e della normativa di settore;
- ☐ che per i locali ove verrà insediata l'attività e con riferimento alla destinazione d'uso dichiarata al precedente punto, è in possesso di:
 - ☐ certificato di agibilità n. _____ rilasciato in data _____ dal Comune di _____;
 - ☐ certificazione di conformità per interventi di recupero e cambi d'uso depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____;
 - ☐ certificazione di conformità per edifici esistenti depositata presso il Comune di _____ in data _____ n. _____.
- ☐ di essere consapevole che possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone previste dall'art. 36 della l.p. 15 maggio 2002, n. 7, ovvero dipendenti di amministrazioni/aziende pubbliche/private o soci di enti/associazioni/organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive;
- ☐ che in data _____ è stata depositata presso l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari, Distretto di _____ la "registrazione imprese alimentari" riferita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla presente S.C.I.A.;
- ☐ di non condurre direttamente l'esercizio e di nominare preposto il sig./la _____ che compila l'allegato B
- ☐ di non condurre direttamente in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto altri pubblici esercizi
- ☐ di condurre direttamente in qualità di titolare/legale rappresentante/preposto i seguenti pubblici esercizi
 - ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____
 - ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____
 - ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____
- ☐ che i locali ove è insediato l'esercizio sono conformi alle norme di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro;

*

- ☐ che i locali in cui si somministrano alimenti e bevande rispettano i criteri di cui all'art.8, comma 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9;
- ☐ di essere a conoscenza che la presentazione di questa Scia consente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore:
 - l'installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi, mangianastri e juke-box;
 - l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e la trasmissione di eventi sportivi e vari anche su reti decodificate, in sale con capienza e afflusso non superiore alle 100 persone dove la clientela autorizzata acceda normalmente purché non siano apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e purché non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso o comunque un aumento del prezzo delle consumazioni;
 - l'installazione di flipper, calcetti, videogiochi e simili fino ad un massimo di cinque apparecchi da gioco complessivi (**vedi Nota 1**);
 - la pratica dei giochi leciti, con il solo onere dell'esposizione della tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Sindaco.

Nota 1: l'installazione degli apparecchi da gioco è consentita nei limiti previsti dalla L.P. n. 13/2015 – interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

Luogo

Data

Firma del titolare o legale rappresentante

_____ _ / _ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:

- ☐ fotocopia della carta di identità in corso di validità (*solo se la SCIA non è sottoscritta in presenza del dipendente addetto*);
- ☐ allegato A - n. _____ dichiarazioni sostitutive del certificato antimafia (*per le s.n.c., di tutti i soci; per le s.a.s., dei soci accomandatari; per le società di capitali, del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione*);
- ☐ allegato B - dichiarazione sostitutiva di certificazione del preposto;
- ☐ copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (*per cittadini extracomunitari*);
- ☐ ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria (*vedi nota*).

NOTE

Verificare presso il Comune ove si presenta la SCIA, se il Comune stesso ha stabilito eventuali diritti di istruttoria. In caso affermativo accertare gli importi dovuti e le modalità di pagamento.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria va allegata alla presente SCIA.

Note esplicative:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**art. 11**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negare:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negare a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposte o consentito il diniego dell'autorizzazione.

art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Legge Provinciale 15 maggio 2002 n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)**art. 36**

1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all'art. 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive.
3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.

Decreto del Presidente della Provincia 25 settembre 2003 n. 28-149/Leg. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15/05/2002 n. 7)**art. 28**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della legge provinciale, sono case per ferie gli esercizi ricettivi che alternativamente:
 - a) sono gestiti ed organizzati per assicurare il soggiorno degli ospiti;
 - b) sono attrezzati per il soggiorno di persone organizzate su base volontaria per assicurare la gestione diretta della struttura durante il periodo di permanenza; le case per ferie rientranti in questa tipologia assumono la dizione di "case vacanze gruppi".
 2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, le case per ferie di cui al comma 1, lettera a) devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a) una superficie minima delle camere di 8 e 12 metri quadrati per le camere autorizzate rispettivamente per uno o due posti letto, aumentata di 4 metri quadrati per ogni ulteriore posto letto autorizzato; per il raggiungimento della superficie minima si considera anche la cabina-armadio, fino ad un massimo di 2 metri quadrati;
 - b) i requisiti previsti dall'art. 27, comma 1, lettere b), c), d), e) e f).
 3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi e di sicurezza, le case per ferie di cui al comma 1, lettera b) devono possedere i seguenti requisiti strutturali minimi:
 - a) una superficie minima delle camere di almeno 8 metri quadrati; a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia garantita in ogni camera una cubatura minima non inferiore a 8 metri cubi per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento ovvero una cubatura minima non inferiore a 6 metri cubi per posto letto ed un rapporto illuminometrico non inferiore a quello previsto dal regolamento del comune territorialmente competente;
 - b) per le camere senza bagno privato installazione di dotazioni igienico-sanitarie comuni nella misura di un lavabo ogni 5 posti letto o frazione nonché un vano wc e un vano doccia ogni 10 posti letto o frazione;
 - c) una o più sale comuni, distinte dal locale adibito a cucina, per una superficie complessiva di almeno 20 metri quadrati per i primi 10 posti letto e di 0,5 metri quadrati per ognuno degli ulteriori posti letto.
 4. In deroga a quanto previsto al comma 2, le case per ferie di cui al comma 1, lettera a) situate nei parchi nazionali e nei parchi naturali previsti dalla normativa provinciale vigente in materia ed utilizzate a fini ricettivi dagli enti di gestione dei parchi devono possedere i requisiti strutturali minimi di cui al comma 3, lettere a) e b).
 5. Nelle case per ferie di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione di quelle di cui al comma 4, è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea in ciascuna camera di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un minore di età; in tal caso il letto aggiunto va rimosso al momento della partenza dell'ospite.
 6. Nelle case per ferie di cui al comma 1, lettera a) devono essere assicurati i seguenti requisiti minimi di servizio:
 - a) servizi previsti dall'art. 27, comma 3;
 - b) cambio della biancheria da bagno almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio di cliente.
- Per le case per ferie di cui al comma 1, lettera b), la denuncia di inizio attività di cui all'art. 38, comma 1, della legge provinciale deve essere presentata dal gestore, intendendosi per tale colui che dispone dell'immobile e ne cura l'assegnazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera b); il gestore della casa per ferie di cui al comma 1, lettera b), è tenuto a comunicare la chiusura temporanea dell'esercizio ai sensi dell'art. 38, comma 6, della legge provinciale, solo ove protratta per un periodo continuativo superiore a 8 mesi.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"**art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo, VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9

art. 8

3. I locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni statali di pubblica sicurezza, in particolare relative alla sorvegliabilità dei locali.

Copia del presente modello corredato dagli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune dovrà essere allegato alla "Comunicazione unica" da inviare per via telematica, entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività, al Registro delle Imprese della CCIAA della provincia dove è ubicato l'esercizio, qualora non siano giunte da parte del Comune comunicazioni contrarie

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ALTRE PERSONE, DIVERSE DAL TITOLARE O DAL PREPOSTO, INDICATE ALL'ARTICOLO 85 DEL D.LGS. 159/2011

(solo per le società) vedi note esplicative

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)
nato/a a _____ il _____
codice fiscale/partita IVA _____
residente/con sede in _____ via/piazza _____ n. _____
cap _____ in qualità di _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Luogo

Data

Firma

_____/_____/_____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Note esplicative:

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

Art.85 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
 - d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
 - e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 - f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 - g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
 - h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 - i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
- 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
- 2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PREPOSTO

La nomina del preposto è sempre necessaria qualora il titolare non provveda direttamente alla conduzione dell'esercizio e quando ne conduca direttamente più di due nello stesso comune o nei comuni confinanti.

Il/la sottoscritto/a _____ (nome e cognome)
nato/a a _____ il _____
codice fiscale/partita IVA _____
residente/con sede in _____ via/piazza _____ n. _____
cap _____ tel. _____ con domicilio presso _____
designato PREPOSTO da (società o impresa individuale) _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara

ai sensi dell'articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010: vedi nota esplicativa);
- ☐ di essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 92 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- ☐ di non condurre direttamente in qualità di titolare o preposto altri pubblici esercizi
- ☐ di condurre direttamente in qualità di titolare o preposto i seguenti pubblici esercizi:
ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____
ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____
ubicato nel comune di: _____ in via/p.za _____ n. _____

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è il Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Comune a cui viene indirizzata la dichiarazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003..

Luogo

Data

Firma

_____ / ____ / _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- ☐ sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto;

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

- ☐ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Nota esplicativa:

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)

art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

3. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
4. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposte o consentito il diniego dell'autorizzazione.

art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m. "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

art.71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II (Dei delitti contro l'industria e il commercio) del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II (Dei delitti di comune pericolo mediante frode) del codice penale;
 - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27/12/1956 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31/05/1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.